

PNRR-M1C3- INTERVENTO 1.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006 - codice PEG: 2023_PG_9260.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E CERPA ITALIA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, RICOGNIZIONE E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ E FRUIBILTÀ DI PALAZZO DEI MUSEI.

Il Comune di Reggio Emilia, di seguito Comune, con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini 1, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dirigente del Servizio Servizi Culturali Valentina Galloni domiciliata per la carica in Reggio Emilia Piazza Prampolini 1

e

C.E.R.P.A. Italia Onlus Sede Legale v. Milano, 104 – 38122 TRENTO - P.Iva 01494480229 – C.f. 96033140227 qui rappresentato dall'Arch. Piera Nobili, in qualità di Presidente e legale rappresentante e domiciliato per la carica in Trento, Via Milano 104, di seguito Soggetto attuatore.

Premesso che

nell'ambito della realizzazione del progetto

PNRR-M1C3- INTERVENTO 1.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006 - codice PEG: 2023_PG_9260.

- il Comune di Reggio Emilia ha dato avvio ad una procedura comparativa al fine di individuare e selezionare un ente del terzo settore di cui all'art. 4 del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. "Codice del terzo settore" con cui stipulare apposita convenzione finalizzata alla realizzazione di attività di formazione, ricognizione e supporto in materia di accessibilità e fruibilità di Palazzo dei Musei sito a Reggio Emilia in Via Spallanzani 1, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. li;

Richiamati

- la Determinazione Dirigenziale n. 835/2023 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione degli Enti del Terzo Settore interessate a partecipare alla presente procedura comparativa;

- l'Avviso pubblicato dal 09/08/2023 fino al 31/08/2023 di indizione della procedura comparativa per la realizzazione di attività di formazione, ricognizione e supporto in materia di accessibilità e

fruibilità di PALAZZO DEI MUSEI sito a Reggio Emilia in Via Spallanzani 1;

- il provvedimento dirigenziale RUAD n. 156 del 18.09.2023 di approvazione del Verbale dei lavori della Commissione e di approvazione della graduatoria, con individuazione del Soggetto con cui sottoscrivere la convenzione;

Rilevato, infine, che:

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore delle attività – auto dichiarati nell’ambito della procedura – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Richiamati

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. “Codice del Terzo Settore”, in particolare: l’art. 2, comma 1 che dispone: “E’ riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto della Convenzione

1.1. La presente convenzione regola i rapporti di collaborazione tra il Comune e C.E.R.P.A. ITALIA ONLUS in qualità di soggetto attuatore finalizzati alla realizzazione di attività di formazione, ricognizione e supporto in materia di accessibilità e fruibilità di Palazzo dei Musei di Reggio Emilia previste nella propria Proposta progettuale.

1.2. Il documento sopra richiamato è allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

1.3. Le attività oggetto della Convenzione sono in particolare:

A) Elaborazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) - come previsto dal D.M. 28 marzo 2008 “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”;

B) Formazione dedicata per un’accoglienza cortese, rispettosa, attenta a specifiche richieste relative a disabilità e ad esigenze particolari nella fruizione dei servizi museali;

C) Formazione ed Indicazioni operative su:

- interventi sulla segnaletica lungo i percorsi esterni di accesso al museo,
- dispositivi che consentano una esperienza di visita autonoma per la più larga parte dei visitatori
- strumenti che consentano una fruizione ampliata della struttura e delle collezioni.

In conformità al Regolamento UE 241/2021 le prestazioni oggetto del contratto devono essere progettate ed eseguite nel rispetto dei principi DNSH (“arrecare minor danno possibile all’ambiente”).

ARTICOLO 2

Durata della convenzione

2.1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa fino per una durata di **12 mesi**. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste, salvo eventuale proroga tecnica concessa previa adozione di apposito atto formale del RUP e dietro motivata richiesta.

ARTICOLO 3

Modalità di svolgimento e Monitoraggio delle attività

3.1. Il Comune, in attuazione degli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 117/2017, assicura il monitoraggio sulle attività svolte dal Soggetto attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del Soggetto attuatore, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste;

3.2. Il Comune di Reggio Emilia nomina quale referente tecnico del progetto la **Dott.ssa Elena Pedroni** che avrà il compito di coordinare lo svolgimento delle attività necessarie all’esecuzione del progetto oggetto della convenzione;

3.3. Il Soggetto attuatore nomina referente per l’attuazione del progetto la **Dott.ssa Elisabetta Sofi**, al quale spetterà il compito di organizzare l’impiego delle risorse umane e i materiali che risulteranno necessari per lo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 4

Risorse messe a disposizione dalle parti

4.1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, il Soggetto attuatore mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (anche eventuale personale dipendente e/o prestatori d’opera intellettuale e/o di servizio, operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale (Allegato A).

4.2. Per la realizzazione degli interventi il Comune metterà a disposizione del Soggetto Attuatore le seguenti risorse:

- **€ 11.500,00 (oltre ad IVA - se dovuta)** quale importo complessivo a titolo di rimborso delle spese sostenute, previa rendicontazione a comprova ed emissione di regolare documentazione fiscale.

4.3. A tale ultimo proposito, si precisa che l’importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dal Comune di Reggio Emilia costituisce il massimo importo erogabile dall’Amministrazione procedente – oltre ad IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della

normativa vigente.

ARTICOLO 5

Risorse umane adibite alle attività

5.1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dal Soggetto Attuatore.

5.2. Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

5.3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

5.4. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

5.5. Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di Reggio Emilia con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

5.6. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

ARTICOLO 6

Rimborso delle spese

6.1. L'importo complessivo massimo a titolo di rimborso, riconosciuto a **C.E.R.P.A. ITALIA ONLUS** per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione, è stabilito in € 11.500,00 (oltre ad IVA se dovuta) per 12 mesi e verrà liquidato secondo le seguenti modalità:

- rimborso spese per le attività che verranno svolte dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31/12/2023 - previa rendicontazione a comprova ed emissione di regolare documentazione fiscale: indicativamente entro il 31/01/2024;
- rimborso spese per le attività che verranno svolte dal 1/1/2024 fino alla scadenza - previa rendicontazione a comprova ed emissione di regolare documentazione fiscale: entro 30 gg dalla scadenza della convenzione ed al termine delle attività.

6.2. Il soggetto Attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

6.3. Sono rimborsabili, in relazione all'incidenza del rapporto convenzionale, di cui al presente atto, rispetto all'attività complessiva del Soggetto Attuatore, i seguenti costi:

- a) oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa per i volontari, di cui all'art. 18 Codice del Terzo Settore;
- b) spese sostenute per la formazione specifica inerente all'attività dedotta in convenzione;
- c) spese generali di funzionamento del Soggetto attuatore;
- d) spese relative all'utilizzo dei beni mobili ed immobili del Soggetto attuatore, a qualsiasi titolo posseduti;
- e) spese vive sostenute dal Soggetto attuatore necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui alla

presente Convenzione, quali:

- spese per l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
- spese di personale e per oneri accessori.

6.4. Le spese dovranno essere rendicontate in modo analitico entro i termini indicati.

Alla scadenza della Convenzione, il Soggetto attuatore dovrà redigere, entro e non oltre trenta (30) giorni, apposita relazione conclusiva delle attività.

6.5. La documentazione richiesta attestante le attività svolte e la rendicontazione contenente l'elenco delle spese effettivamente sostenute, dovranno essere trasmesse al Servizio "Servizi Culturali all'indirizzo pec: **servizi.culturali@pec.municipio.re.it**.

6.6. Si provvederà alla liquidazione delle somme spettanti al termine delle presentazioni previste previa attestazione di congruità.

6.7. In sede di liquidazione, qualora una o più attività non fossero attuate in tutto o in parte, le risorse finanziarie verranno rapportate alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti.

6.8. Nel caso venga concessa proroga tecnica ai sensi e nei limiti indicati all'art.2, le scadenze sopra stabilite subiranno delle modifiche che verranno puntualmente indicate nell'atto di proroga.

ARTICOLO 7

Divieto di cessione

7.1. È vietato cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Reggio Emilia.

7.2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Reggio Emilia le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

ARTICOLO 8

Inadempienze e penali

8.1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il Soggetto attuatore può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'Ente, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

8.2. Relativamente all'applicazione di eventuali penali si rinvia a quanto previsto dall'art. 126 del D. Lgs. 36/2023.

8.3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di Reggio Emilia nell'Avviso pubblicato, mentre per il Soggetto attuatore nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 9

Risoluzione

9.1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza del

Soggetto attuatore, il Comune di Reggio Emilia liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

9.2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del Soggetto attuatore;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando il Soggetto attuatore si rende colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, ove applicabile.

9.3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Reggio Emilia mediante PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO 10

Trattamento dei dati personali

10.1. Ai sensi della vigente disciplina di settore, il Soggetto attuatore assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Reggio Emilia

10.2 Segretezza e riservatezza

Il contraente CERPA ITALIA ONLUS ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il contraente può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il contraente potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure

adottate dal contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il contraente non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

10.3 Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo alla Associazione il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare la Associazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività di CERPA ITALIA ONLUS previste dalla presente convenzione comportano il trattamento di dati personali relativi a soggetti fragili fruitori delle iniziative pubbliche e possibili utilizzatori di strumentazioni dedicate a una migliore accessibilità museale.

Tali dati, di natura personale e sensibile, i cui interessati sono i cittadini in generale ed in particolare soggetti fragili fruitori delle iniziative pubbliche e possibili utilizzatori di strumentazioni dedicate a una migliore accessibilità museale, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate.

La Associazione CERPA ITALIA ONLUS in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione della convenzione nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi.

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- Decreto Legislativo n. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n°101 Recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;
- Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell’ambito dell’attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l’esercizio delle funzioni e per l’esecuzione degli obblighi connessi al presente contratto. Nell’adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell’ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell’atto di nomina l’impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l’esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge;
- provvedere all’adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. La formulazione ed il formato dell’informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell’interessato ai fini dell’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all’accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all’esercizio di tali diritti;
- assistere il Titolare del trattamento nell’espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla

tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;

- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti:

- a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
- b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
- c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente Contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del Contratto stesso.

ARTICOLO 11

Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

ARTICOLO 12

Controversie

Per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

ARTICOLO 13

Registrazione e imposta di bollo

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 104 del d. lgs. 117/ 2017 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 14

Modalità di approvazione e di pubblicazione della convenzione

La convenzione, una volta sottoscritta digitalmente dalle parti, è pubblicata sui siti web istituzionali dei contraenti, ai sensi di legge.

Per il Comune di Reggio Emilia
La Dirigente del Servizio Servizi Culturali

Per C.E.R.P.A.Italia Onlus
Legale Rappresentante/ Presidente